



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Università' degli Studi di Perugia

Amministrazione Centrale
Prot. Uscita del 01/07/2010
nr. 0029662



Ai Professori di I e II fascia
Ai Ricercatori universitari
Ai Dirigenti
A tutto il personale Tecnico-Amministrativo
e, p.c.
Al Pro-Rettore Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimenti e Centri
Ai Presidenti dei Consigli di Corso, di Intercorso e Interfacoltà
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Alle OO.SS.

Oggetto: D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 32 – obbligo preavviso per la fruizione del Congedo parentale.

Nel rilevare che le domande che normalmente pervengono agli Uffici competenti non rispettano il previsto termine di preavviso, si ricorda che, ai fini della fruizione del Congedo parentale attribuito ai genitori di bambini che non abbiano compiuto i primi otto anni di vita, l'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede: "3. *Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.*"

Per quanto precede si invita pertanto il personale dipendente, in caso di necessità, ad inoltrare le domande di fruizione del Congedo parentale almeno 15 giorni prima della data di inizio della fruizione del Congedo stesso.

Diversamente, in caso di oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine, sarà necessario giustificare la proposizione tardiva della domanda fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili al riscontro dei motivi oggettivi che ne hanno reso impossibile l'inoltro nei termini previsti, pena il non accoglimento della stessa o il differimento del periodo di Congedo.

Distinti saluti.

IL RETTORE

Prof. Francesco BISTONI